

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegno di legge in sede deliberante

«Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri» (551)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 6, 9 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	6, 7, 15
FILETTI (MSI-DN)	5, 18
GALLO (DC)	7, 17, 18
GOZZINI (Sin. Ind.)	5, 17
GROSSI (PCI)	7, 16, 18
MARTINAZZOLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	11, 12, 14 e <i>passim</i>
MARTORELLI (PCI)	7, 18
PALUMBO (PLI)	9, 10, 18
PINTO Michele (DC)	8, 18
RICCI (PCI)	12, 14, 16 e <i>passim</i>
RUFFINO (DC)	7, 14, 15 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri» (551)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri».

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge n. 551, presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro della difesa e col Ministro dell'interno.

Il provvedimento, in sostanza, attribuisce interamente all'Arma dei carabinieri la traduzione degli imputati e condannati; traduzione che d'ora in poi sarà effettuata con automezzi appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e non più alle imprese private che finora hanno assunto i relativi appalti, i quali scadranno improrogabilmente il 31 marzo prossimo. Pertanto, in considerazione di tale scadenza, come dichiarato anche nella stessa relazione che lo accompagna, sarebbe necessario approvare al più presto il disegno di legge in discussione.

Vorrei ricordare le norme vigenti in materia: l'articolo 42 della legge penitenziaria del 1975 e l'articolo 79, successivamente modificato, del relativo regolamento di esecuzione.

A proposito dei trasferimenti e delle traduzioni, l'articolo 42, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recita: «Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile».

L'articolo 79 (Richieste per le traduzioni) del relativo regolamento di esecuzione, che - ripeto - è stato modificato successivamente, stabilisce: «Le richieste per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati».

«Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorità giudiziaria sono, in ogni caso, inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri».

«L'esecuzione dei servizi indicati nei commi precedenti è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di pubblica sicurezza con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti». Già oggi, quindi, il trasferimento dei detenuti, condannati o imputati, secondo tale normativa, rientra nella competenza dell'Arma dei carabinieri, mentre gli internati rientrano in quella della pubblica sicurezza.

Il disegno di legge in discussione riguarda esclusivamente gli imputati e i condannati, non gli internati, anzi esplicitamente la disciplina proposta non tocca minimamente questi ultimi, la cui traduzione rimane di competenza della pubblica sicurezza. Pertanto, il disegno di legge proposto si occupa solo dell'Arma dei carabinieri.

Perchè allora si propongono modificazioni dal momento che ciò rientra già nella competenza dell'Arma dei carabinieri? Si evince che le modificazioni traggono origine da una situazione particolare. È vero che le traduzioni sono effettuate dai Carabinieri, ma sono sempre sotto la responsabilità del Ministero di grazia e giustizia, che, così almeno mi è dato comprendere - potremo poi avere ulteriori specificazioni dall'onorevole Ministro, che ringraziamo per la sua presenza - come dice il regolamento di esecuzione, inoltra la richiesta all'Arma dei carabinieri. Quindi, attualmente, secondo la normativa vigente, ha una sua responsabilità. Infatti, è prevista una commissione di collaudo per verificare le caratteristiche tecniche e di sicurezza degli automezzi, poichè questi ultimi, data la natura del servizio cui sono destinati, rivestono particolare importanza. Questo è l'oggetto della seconda disposizione del disegno di legge in discussione ed è proprio sul problema degli automezzi che si inserisce la ragione della particolare urgenza del provvedimento.

I ministri proponenti rilevano che il servizio di traduzione viene attualmente effettuato con la scorta fornita dall'Arma dei carabinieri, ma con gli automezzi delle ditte che, dopo pubblica asta, si aggiudicano l'appalto del servizio medesimo. Gli automezzi in questione devono appunto avere determinati requisiti, secondo quanto stabilito da disposizioni del 1951, e vi è - ripeto - una commissione di collaudo che ne effettua la verifica. Si legge, peraltro, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che molte ditte appaltatrici si sono sottratte a questa rigorosa disciplina, mettendo in serio pericolo la stessa incolumità fisica della scorta, del conducente e anche dei detenuti, come dimostrato dai tragici episodi di Catania del 13 novembre 1979, ove perirono tre carabinieri, di Palermo del 16 giugno 1982, in cui perirono tre carabinieri, e dal feroce agguato di Avellino del 9 ottobre 1982, episodi che vengono attribuiti appunto anche all'inadeguatezza dei mezzi di trasporto con i quali veniva effettuata la traduzione.

Si propone quindi prima di tutto che questo trasporto sia devoluto in via primaria, esclusiva all'Arma dei carabinieri; quest'ultima, pertanto, non è più il soggetto al quale viene inoltrata volta per volta la richiesta da parte delle direzioni degli istituti, ma è il soggetto che in via primaria, diretta effettua queste traduzioni. Ciò, peraltro, temporaneamente, non oltre comunque cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento. Questa è infatti la durata massima prevista, che potrebbe però essere anche inferiore in relazione all'approvazione delle nuove norme legislative che verranno proposte per il Corpo degli agenti di custodia, nel cui ambito, si evince, dovrebbe poter trovare disciplina anche tutta la materia delle traduzioni.

In ogni caso, fino a che non sia stabilita questa nuova disciplina, e comunque non oltre cinque anni, ripeto, dall'entrata in vigore del provvedimento, è ai carabinieri che spetta in via primaria questo compito direttamente e senza altre procedure; è quindi loro anche la

responsabilità. Peraltro, degli automezzi destinati dall'Arma dei carabinieri a questi trasporti vuol occuparsi il Ministero di grazia e giustizia il quale intende dotarsi di automezzi forniti di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti quindi al Ministero e dati in uso all'Arma dei carabinieri. Da questo nasce appunto la ragione della particolare urgenza come accennavo prima, perchè - come spiega la relazione - l'amministrazione della giustizia, nella considerazione del fatto che i contratti in corso con le imprese private scadranno improrogabilmente il 31 marzo 1984, nonchè nella considerazione che la Corte dei conti non ammetterà a registrazione i contratti relativi all'acquisto da parte del Ministero degli automezzi da dare in uso all'Arma dei carabinieri per l'espletamento del servizio se non ad avvenuta approvazione del provvedimento legislativo, e dovendo a tal punto comunque assicurare il servizio di trasporto dei detenuti alla scadenza del 31 marzo 1984, insiste appunto sulla necessità e l'urgenza di questo provvedimento.

Per quanto riguarda il merito, posso dire che la prima disposizione (articolo 1) stabilisce l'affidamento in via diretta e primaria all'Arma dei carabinieri di tutte le traduzioni dei detenuti imputati o condannati e per qualunque ragione sia disposto il trasferimento. La seconda disposizione (articolo 2) riguarda la dotazione in uso all'Arma dei carabinieri di questi mezzi, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e la cui scelta oculata verrebbe fatta da parte dello stesso Ministero. In terzo luogo, l'articolo 3 stabilisce di affidare da ora in poi al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa, la fissazione delle date e delle modalità di questo nuovo servizio. Tale articolo, cioè, dà potere a questi di stabilire la data iniziale di questo servizio effettuato appunto in via primaria dall'Arma dei carabinieri, la data in cui cesserà, che abbiamo già visto essere in relazione all'assunzione del servizio stesso da parte del corpo degli agenti di custodia e ad altre necessità, ed anche le modalità relative. Quindi, il disegno di legge si presenta con questo triplice contenuto: un affidamento diretto (articolo 1) all'Arma dei carabinieri di tutte queste traduzioni, una dotazione propria (articolo 2) del Ministero di grazia e giustizia di questi automezzi veramente attrezzati e non più affidati alle ditte appaltatrici con tutti gli inconvenienti segnalati e la concessione in uso da parte del Ministero all'Arma dei carabinieri per effettuare le traduzioni di cui all'articolo 1, e, all'articolo 3, un affidamento ai Ministri competenti di tutto ciò che riguarda le decisioni in merito alle date iniziali e finali e alle modalità di queste traduzioni effettuate dall'Arma dei carabinieri.

Così esposto il provvedimento, forse sfuggendomi alcune delle sue ragioni, pur avendo cercato di evincerle e di comprenderle, in quanto già oggi queste traduzioni avvengono da parte dell'Arma dei carabinieri, appare convincente la ragione di sottrarre a queste ditte appaltatrici, che non hanno dato sufficiente affidamento, una questione così delicata. Così esposta la questione non vedo nessuna obiezione, nè nella sostanza di fondo del provvedimento, nè nella redazione dei singoli articoli di legge; pertanto, come relatore, esprimo parere favorevole all'eventuale approvazione di tale provvedimento e dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Ritengo che il disegno di legge possa essere approvato in tutta la sua normativa. Si tratta di un provvedimento che vorrei definire di carattere contingente in quanto limitato *ad tempus* e che particolarmente innova in un punto essenziale, cioè l'eliminazione della commissione di appalto a ditte private per il trasferimento di detenuti. Tale servizio, così come espletato a tutt'oggi, ha dato luogo a difficoltà e anche a gravi conseguenze tradottesi in veri e propri eccidi. Chi vi parla ha avuto occasione di trovarsi nella zona al momento in cui avvenne l'eccidio di tre carabinieri in occasione della visita a Catania del Presidente della Repubblica. Si trattò dell'esplicazione di un reato prettamente mafioso nei confronti di un rappresentante del cosiddetto «clan Ferlito». L'avveramento di questo grave fatto fu dovuto a disfunzioni del servizio di trasporto perchè attribuito a ditte private oppure fu dovuto a quel che suol dirsi la «soffiata» che avviene in tali casi, e cioè la comunicazione delle modalità del trasferimento dei detenuti così come viene espletato dall'interno all'esterno del carcere? Certo, è opportuno questo provvedimento che servirà ad eliminare gravi conseguenze. Peraltro, viene affidato il servizio direttamente all'Arma dei carabinieri che di fatto ne ha attribuita la sorveglianza.

Sotto il riflesso della spesa, sembra che non incida minimamente sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, in quanto le previsioni già esistono e pertanto non avrei osservazioni o obiezioni da fare; penso che anche oggi stesso la Commissione possa approvare il disegno di legge nei suoi quattro articoli.

GOZZINI. Signor Presidente, concordo senza riserve con la sua relazione. Mi sembra che il provvedimento sia del tutto opportuno, anzi necessario, perchè in primo luogo semplifica un servizio di estrema delicatezza ed importanza (e non c'è bisogno di sottolinearlo ulteriormente): invece di due soggetti, la ditta appaltatrice e la scorta dei carabinieri, vi è un solo soggetto che provvede ed è il più responsabile, ovviamente. Quindi, si hanno garanzie di maggior sicurezza; probabilmente anche in prospettiva ci sarà un'economia di costi perchè, per quanto mi risulta, le ditte appaltatrici costano considerevolmente.

Il disegno prevede una scadenza di cinque anni nella prospettiva che con la riforma del corpo degli agenti di custodia la traduzione sia affidata appunto a tali soggetti, e anche questo mi sembra positivo; nel lasso di cinque anni si presume che si arriverà alla riforma: auguriamocelo e proponiamocelo!

Un ultimo rilievo, anzi una richiesta di chiarimento, riguarda l'articolo 3. Esso affida ai Ministri la fissazione delle date e delle modalità. Mi sembra che se il 31 marzo (cioè tra pochi giorni) scadono improrogabilmente i contratti in corso con le imprese, dal 1° aprile dovrebbe funzionare (augurandoci che la Commissione approvi stamattina il disegno di legge e che il Parlamento lo vari definitivamente) il nuovo sistema. Mi permetto infine di mettere in rilievo l'esigenza di contenere e limitare al massimo questo carosello dei detenuti per i carceri del Paese. Vorrei ricordare che nel corso di una delle visite della Commissione al carcere di Rebibbia il consigliere Falcone ci segnalò anche un problema, cioè il fatto che un certo numero di traduzioni è

dovuto a reati commessi in carcere, certe volte addirittura allo scopo preciso di ottenere un trasferimento. Non possiamo certamente interferire sulle cause di giustizia, ma esiste un problema legislativo di cui Parlamento e Governo dovrebbero tener conto.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Gozzini, per aver ricordato alla Commissione questo problema di cui avremmo dovuto occuparci in qualche modo.

BATTELLO. Signor Presidente, dal momento che il disegno di legge ci è pervenuto in questi giorni, pur dichiarandomi favorevole alla sua approvazione avendo letto la relazione che lo accompagna, vorrei avere qualche chiarimento che meglio ne evidenzi le finalità e la natura.

Se ho ben capito la situazione dal punto di vista normativo, vi è la legge del 1975 sull'ordinamento penitenziario, e più precisamente l'articolo 42 che tratta di trasferimenti e traduzioni.

Il trasferimento è l'istituto sostanziale, che può avvenire per una serie di motivi; la traduzione è l'istituto che realizza il trasferimento, che riguarda cioè le modalità attraverso le quali il trasferimento si realizza. La legge del 1975 affida le traduzioni, senza sciogliere l'alternativa, ai carabinieri ovvero alle guardie di pubblica sicurezza.

Il regolamento attuativo scioglie invece l'alternativa specificando che, quando si tratta di internati, la competenza è della pubblica sicurezza, mentre, quando si tratta di imputati e di condannati, è dei carabinieri. Un anno dopo, cioè nel 1977, l'articolo 79 del regolamento di esecuzione viene modificato e quindi, oltre a sciogliere l'alternativa, si semplifica anche tutta questa materia, posto che nell'originario articolo 79 del regolamento medesimo si qualificavano ulteriormente le traduzioni come straordinarie, ordinarie e così via. Oggi tutta questa terminologia non esiste più e tutto è semplificato nei termini sopra indicati.

Con questo disegno di legge - lo si evince anche dalla relazione che lo accompagna - si intende superare la situazione determinata dal fatto che per la realizzazione delle traduzioni vi è un servizio appaltato, e quindi esiste anche un problema di mezzi e di sicurezza.

Quindi, se questa è la situazione con tale proposta cosa realizziamo? Resta fermo l'istituto del trasferimento, resta fermo l'istituto della traduzione, si incide su quel particolare momento che attiene al contratto, di appalto, oggetto del quale è il trasporto, con modalità attraverso cui si realizza la traduzione.

Ora, se in presenza di appalto ha senso parlare di trasporto, posto che in base al contratto di appalto il privato mette a disposizione i mezzi, e quindi, in sostanza si intende il trasporto che realizza la traduzione, una volta tolto di mezzo l'appalto, posto che non esiste più servizio appaltato, residuando la traduzione, che istituzionalmente è attività che fa capo alla pubblica amministrazione, e posto che questa attività materiale viene oramai realizzata unicamente dai carabinieri con mezzi dell'amministrazione dati in uso all'Arma, mi chiedo se abbia ancora senso parlare di trasporto o se non sia più giusto ridurre tutto alla traduzione, che è l'attività, ancorchè materiale, pubblica che realizza il trasferimento.

Mi chiedo quindi che significato possa avere la distinzione operata nel provvedimento tra traduzione e trasporto dei detenuti. Secondo me, continuare ad usare il termine trasporto significa mantenere un'inerzia terminologica.

GALLO. È la vischiosità del vecchio sistema.

BATTELLO. Infatti, e dico questo per evitare che ci siano ambiguità terminologiche, anche se la disciplina è transitoria.

Per quanto riguarda più propriamente il merito, da quel che ho potuto sapere, nel caso in cui attualmente la traduzione viene effettuata via terra, e quindi non con mezzi ferroviari ma con mezzi di trasporto dei carabinieri - e sono le vecchie ipotesi di traduzione straordinaria, non più qualificate oggi come tali ma esistenti nella misura in cui queste traduzioni vengono effettuate direttamente dai carabinieri - il mezzo adottato è il pulmino che, a quanto mi risulta, è del tutto sprovvisto di quegli strumenti di sicurezza necessari in caso di emergenze di pericolo, per evitare le quali si intende far approvare in tempi brevissimi questo disegno di legge.

Vorrei, pertanto, chiarimenti a questo proposito.

MARTORELLI. E quando il trasporto si effettua per ferrovia di cosa ci si serve?

GROSSI. Signor Presidente, vorrei far presente il caso della traduzione di individui ammalati, e in alcuni casi anche gravemente. Talvolta si tratta di vere e proprie urgenze, per cui ritengo che sia necessario adottare misure adeguate per far fronte a tali situazioni.

Quindi, o questo parco viene attrezzato anche con veicoli appositi - ma credo che sarebbe eccessivo, trattandosi di casi abbastanza eccezionali - oppure si prevede una deroga, cioè, ad esempio, che in casi particolari in cui si richieda un veicolo che abbia particolari caratteristiche, come nel caso della necessità di rianimazione, sia contemplata la possibilità di servirsi di mezzi idonei, pur sempre pubblici, del servizio sanitario nazionale o della Croce Rossa.

Non credo infatti che sia conveniente attrezzare il parco automezzi di questo tipo di veicoli in quanto, ripeto, avrebbero un uso estremamente limitato e inoltre spesso abbisognano anche di personale particolarmente qualificato.

A mio avviso occorre quindi modificare la formulazione dell'articolo 2, prevedendo una deroga che consenta, nei casi in cui per esigenze sanitarie insuperabili necessitino veicoli con particolari attrezzature, di poter fare uso di quelli del servizio sanitario nazionale o della Croce Rossa.

RUFFINO. Signor Presidente, mi pare di poter dire che le finalità del disegno di legge in discussione trovino il nostro pieno consenso.

Vorrei chiedere solo alcuni chiarimenti. All'articolo 1 si legge: «...il servizio per il trasporto e le traduzioni via terra sulle strade ordinarie dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della

riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge».

Ora, mentre la prima previsione, cioè l'affidamento temporaneo fino alla riforma del corpo degli agenti di custodia, mi trova pienamente consenziente, vorrei chiedere la ragione per cui è prevista una durata temporanea di applicazione della legge, cioè fino a cinque anni dall'entrata in vigore. Qual è la *ratio* che ispira questa norma?

All'articolo 2 si dice che gli automezzi appartenenti al Ministero di grazia e giustizia dovranno essere dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza. Ora, si tratta di equipaggiamenti tecnici particolari o già previsti nelle disposizioni precedenti? Nella relazione del Ministero si parla addirittura di una circolare del 1951 che evidentemente, attesi i fatti accaduti, credo sia stata completamente disattesa. E se si tratta di automezzi nuovi, vorrei conoscere, seppure in via sommaria, qual è la spesa complessiva per l'acquisto. E in questa prospettiva a quali usi verranno destinati gli automezzi di proprietà dei privati?

Infine, l'ultimo chiarimento che vorrei chiedere al Ministro, riferendomi anche ad un'osservazione che faceva il senatore Gozzini, è cosa avviene nel periodo transitorio, cioè dal 31 marzo, data di scadenza dei contratti di affidamento dei trasporti a ditte private, fino al momento in cui entrerà in applicazione il provvedimento legislativo; e se, come pare, questi automezzi dotati di equipaggiamenti tecnici non sono ancora previsti né di proprietà del Ministero di grazia e giustizia, qual è il tempo presumibile perchè la legge entri in concreta applicazione?

PINTO Michele. Signor Presidente, intervengo molto brevemente non per riconfermare, perchè è già stato espresso da tutti i colleghi, il consenso a questo disegno di legge la cui validità e la cui esigenza risultano evidenti anche dalla sua puntuale relazione. Vorrei permettermi però di formulare alcune richieste solo formali, anche per quanto riguarda i titoli dei singoli articoli. Per esempio, nel titolo dell'articolo 1 si parla di «Affidamento del servizio», mentre poi all'articolo 2 e all'articolo 3 si parla di «Modalità effettuazione del servizio» e di «Decorrenza affidamento». Sarebbe il caso o di mettere anche all'articolo 1 «Affidamento servizio», oppure di inserire anche all'articolo 2 e all'articolo 3 le preposizioni, cioè, dicendo «Modalità di effettuazione» e «Decorrenza dell'affidamento». Si tratta di piccoli correttivi formali.

Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 1, ad un certo punto (sesto rigo) si dice: «servizio per il trasporto e le traduzioni via terra sulle strade ordinarie dei detenuti». Occorre inserire una virgola dopo le parole «strade ordinarie», altrimenti sembra che le strade ordinarie siano dei detenuti! Oppure, la formula potrebbe essere questa «il servizio per conto del Ministero di grazia e giustizia per il trasporto e la traduzione (o solo la traduzione, secondo il concetto espresso dal senatore Battello) dei detenuti via terra sulle strade ordinarie è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri», così eliminando il possibile equivoco contenuto nella dizione: «strade ordinarie dei detenuti».

All'articolo 2 vi è poi un errore di stampa: all'ultimo rigo, dove si dice «dato» si dovrebbe invece dire «dati», riferendosi ovviamente agli

equipaggiamenti tecnici. Per l'articolo 3 mi permetterei di proporre un'altra piccola modifica formale: al terzo rigo, dopo la parola «difesa», anzichè dire «sarà determinata la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente articolo 1 verrà assunto dall'Arma dei carabinieri, nonchè le modalità del servizio stesso», si potrebbe dire: «saranno determinate la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente articolo 1 verrà assunto dall'Arma dei carabinieri, e le modalità del servizio stesso».

PALUMBO. Signor Presidente desidero innanzitutto dire che sono d'accordo sul fatto che le traduzioni debbano essere affidate alla responsabilità e alla competenza esclusiva dello Stato e dei suoi organi, ed in particolare, in questo caso, dell'Arma dei carabinieri. Quindi, non ci sono problemi sul merito; mi chiedo soltanto una cosa, e la chiedo al Ministro: qual è il motivo che spinge il Ministero a proporre un disegno di legge su questo argomento, posto che le norme di legge che ho avuto occasione di consultare non parlano affatto dell'affidamento del servizio a ditte private, facendo invece riferimento soltanto a regolamenti che non hanno certo bisogno di un vero e proprio procedimento di legiferazione per essere modificati? Mi sto cioè chiedendo perchè l'affidamento effettivo del servizio all'Arma dei carabinieri, che esiste già nella legge e nel relativo regolamento di attuazione, non venga disposto in modo diverso, o con un regolamento apposito, oppure con istruzioni ministeriali.

Concordo quindi pienamente sul fatto che non sia opportuno che il servizio venga affidato a ditte private o che venga dato in appalto ad esse. Lo Stato fa tante cose che non dovrebbe fare e credo che invece dovrebbe svolgere proprio questa attività che attiene alla sua potestà di imperio sui cittadini e che è un suo compito essenziale. Concordo totalmente poi con l'affidamento all'Arma dei carabinieri. Non riesco però a capire perchè si debba affidare questa operazione ad un provvedimento legislativo, posto che invece dovremmo andare verso una progressiva delegificazione del nostro complesso ordinamento giuridico, e quindi verso l'affidamento alla esclusiva competenza della Pubblica amministrazione di tante cose che essa può fare da sè invece di appesantire il lavoro del Parlamento con la produzione di leggi inutili.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Onorevoli colleghi, come abbiamo sentito, sulla sostanza del provvedimento non mi pare che vi siano state obiezioni di sorta. Tutti concordano sull'opportunità di esso e sui suoi contenuti essenziali. Solo il senatore Palumbo ha sollevato un interrogativo attinente alla necessità di questo provvedimento legislativo. Non vi posso nascondere che anch'io, quando mi sono trovato in presenza di esso, mi sono posto questo stesso interrogativo. La brevità del tempo non mi ha dato alcuna possibilità di conferire ieri (che era l'unica giornata possibile) con il Ministero per avere ulteriori chiarimenti in merito. Peraltro, nella relazione vi è un tema nettissimo circa la necessità di un provvedimento legislativo ed è quello attinente alla acquisizione da parte del Ministero di grazia e giustizia di questi automezzi da dare poi in uso all'Arma dei carabinieri,

perchè, dice la relazione - come ho ricordato all'inizio -, la Corte dei conti non ammetterà a registrazione contratti relativi all'acquisto degli automezzi da dare in uso all'Arma dei carabinieri per l'espletamento dei servizi se non ad avvenuta approvazione del provvedimento legislativo.

PALUMBO. Potrebbe anche essere ad emanazione di un provvedimento amministrativo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Penso che per connessione effettivamente si è voluto ritrattare tutta la materia, anche perchè, rileggendo il regolamento penitenziario, ci si rende conto che non è che sia un modello di chiarezza ed è stato pure rimaneggiato in quanto il testo più vecchio era ancora più confuso, secondo me. Quindi, probabilmente vi è stata anche questa esigenza di carattere tecnico-legislativo di dare dei contorni più precisi. Comunque, anche su questo punto, come sugli altri, sarà il Ministro di grazia e giustizia che darà agli onorevoli membri della Commissione i chiarimenti più pertinenti e più completi. Personalmente, al riguardo, mi limito a dire che, a parte questo interrogativo del senatore Palumbo, tutte le domande che sono state rivolte dai senatori intervenuti, sia pure nel quadro di quella approvazione sostanziale del provvedimento, sono domande alle quali non sono tanto in grado di rispondere, potendo forse meglio di me rispondere il Ministro che ci fornirà quegli ulteriori elementi che possono essere utili nell'esame più particolare degli articoli ai quali si riferiscono questi interrogativi.

Esprimo comunque qualche perplessità in ordine all'eventuale soppressione della distinzione, cui fa riferimento il provvedimento, tra «trasporto» e «traduzione» dei detenuti. Comunque, anche su questo l'onorevole Ministro potrà darci indicazioni più precise. Temo, infatti che la traduzione investa tante ragioni e, fundamentalmente, ragioni di giustizia, di assegnazione provvisoria o definitiva.

Quando si parla di traduzioni si fa riferimento a quelle con scorta. Ora, il trasporto potrebbe essere motivato da situazioni particolari come quelle, ad esempio, alle quali accennava il senatore Grossi, cioè dalla necessità di cure ospedaliere, di operazioni di urgenza, eccetera; forse il termine «trasporto» si adatterebbe a quel tipo di trasferimenti, non invece il termine «traduzioni». È un accenno che ho voluto fare, salvo avere poi qualche ulteriore precisazione al riguardo.

Per quanto concerne le date, il senatore Gozzini domanda perchè non mettere addirittura la data del 1° aprile e vorrebbe avere chiarimenti al riguardo. Ritengo che potrebbe essere opportuno lasciare una certa discrezionalità al Ministero, sia pure sul presupposto della scadenza del 31 marzo; le modalità esecutive potrebbero infatti comportare anche complicazioni. Comunque, anche su questo risponderà il Ministro che, ritengo, vorrà dirci qualcosa pure in merito alla questione dei mezzi di trasporto per i malati gravi.

Al riguardo, non credo, in via pregiudiziale, che vi sia la impossibilità di dotarsi anche di mezzi speciali per far fronte a situazioni particolari. Il problema posto dal senatore Grossi mi sembra che meriti di essere approfondito.

Per quanto riguarda la spesa, in qualità di relatore, non sono in

grado di dare risposte. Posso solo dire che le Commissioni competenti hanno già espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione, compresa la 5^a Commissione.

Il senatore Ruffino voleva comunque conoscere l'esatto ammontare della spesa. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice testualmente che vi è la copertura necessaria.

Le questioni formali sollevate dal senatore Pinto Michele mi trovano pienamente concorde. Al riguardo, vorrei rilevare che si tratta di una bozza non corretta, quindi dovranno essere apportate le opportune modifiche.

Inoltre, il senatore Ruffino poneva una domanda, che trovo molto giusta, in ordine alle ragioni che hanno indotto a stabilire in cinque anni il termine massimo entro il quale il servizio di traduzione è comunque affidato ai carabinieri. Ritengo che tale termine sia stato scelto probabilmente perchè rappresenta un limite di tempo ragionevole per poter offrire, anche nel caso in cui la riforma del Corpo degli agenti di custodia non dovesse incidere in modo preciso su questa materia, al Ministero un periodo sufficiente per rimediare sull'intera questione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anzitutto, vorrei ringraziare il Presidente relatore e gli onorevoli senatori per la tempestività con cui l'argomento è stato trattato, nonché per la relazione svolta, per il consenso di fondo che è stato espresso e per i rilievi fatti in merito ad alcune esigenze che sono emerse, anche quelle formali relative alla modifica del testo del disegno di legge, che ho apprezzato.

In primo luogo, vorrei far presente ai signori senatori che questo disegno di legge è abbastanza esemplare delle difficoltà obiettive nelle quali si muove l'amministrazione e di quelle che derivano dall'esigenza di far coincidere e comporre interessi, preoccupazioni, competenze di amministrazioni diverse dello Stato.

L'Arma dei carabinieri ha gravi difficoltà ad accollarsi il peso del trasferimento dei detenuti - spesso comportante i costi umani che tutti conosciamo - che impone un grave sforzo organizzativo, anche se, bisogna riconoscere, svolge questo compito egregiamente: i trasferimenti, statisticamente, sono in media 400 al giorno, il che significa, secondo i dati forniti dall'Arma dei carabinieri, 4000 militi impegnati ogni giorno in tali operazioni. Le traduzioni rappresentano quindi uno dei problemi nevralgici dell'attuale situazione carceraria.

Di qui la ragione del termine massimo, senatore Ruffino, di cinque anni entro il quale l'Arma è disponibile a svolgere un servizio che andrà invece affidato al Corpo degli agenti di custodia dopo la sua riforma.

Vorrei esprimere la mia gratitudine al senatore Gozzini e al Presidente che hanno richiamato l'esigenza di cercare i correttivi necessari per poter modificare ciò che in qualche momento appare una vera e propria patologia del sistema. Vorrei ricordare che esiste l'istituto della rogatoria. Il fatto che siano sempre i detenuti a muoversi verso il giudice è effettivamente una circostanza che determina ritardi notevoli nonché gravi rischi, come avete ricordato anche voi. E dico questo non certo per fare polemica, che sarebbe fuori luogo, ma per esprimere una semplice constatazione.

Al riguardo, vorrei ricordare che il 19 agosto scorso il Ministero di grazia e giustizia ha dovuto occuparsi della traduzione da Torino a Caltanissetta di un detenuto, sottoposto alla sorveglianza di cui all'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, pluriomicida. È stato tradotto a Caltanissetta per essere processato per oltraggio al magistrato. Tutto questo ha, naturalmente, creato problemi logistici e costi enormi. Sapete infatti tutti che spesso questo tipo di detenuto approfitta proprio della udienza per oltraggiare i magistrati in modo da potersi muovere per determinare momenti di crisi nella sorveglianza.

RICCI. Lo so per esperienza professionale: si tratta di persone che non hanno niente da perdere e che commettono reati appositamente.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. In queste condizioni, l'Arma dei carabinieri, che già deve svolgere molti importanti compiti di istituto - come ricordavo poc'anzi - intende uscire da questa situazione.

D'altra parte, gli agenti di custodia vorrebbero gestire le traduzioni in quanto rilevano che svolgere i loro compiti di sorveglianza solo all'interno del sistema carcerario denuncia quasi una loro limitatezza, e credo abbiano ragione.

Tuttavia, attualmente non è possibile affidare questo servizio agli agenti di custodia perchè il loro numero è assolutamente insufficiente e anche perchè si dovrebbe immaginare una specializzazione all'interno del Corpo degli agenti di custodia per la traduzione e il trasporto. Ecco perchè nell'articolo 1 da un lato si dà conto di questa tendenziale volontà di riportare nell'ambito dell'amministrazione carceraria anche questo servizio, e dall'altro, con un certo realismo, si tiene conto del fatto che la riforma di tali implicazioni economiche non è congetturabile nei suoi tempi precisi. Abbiamo immaginato una dimensione temporale che ci sembra abbastanza realistica, però d'altra parte abbiamo dovuto garantire all'Arma dei carabinieri che comunque, trascorsi questi cinque anni, verrà risolto questo problema, liberando l'Arma stessa da queste responsabilità. Questa è la ragione per la quale vi sono termini apparentemente contraddittori, ma che risolvono due esigenze diverse.

Signor Presidente, direi che questo provvedimento è esemplare anche - lo dico criticamente, se si può dire - del come tragitti lunghi diventano tragitti urgenti, e questa è una questione non di oggi nè di ieri. Alle spalle di questo disegno di legge vi è una lunga trattativa, notevoli difficoltà, una serie di confronti in una situazione che ora diventa drammatica e urgente, ma che riconosco (e già alcune domande come quella del senatore Gozzini ne danno conto) che non risolviamo nei termini temporali che tempo fa avevamo auspicato, perchè non c'è dubbio che il termine del 31 marzo non è calcolato utilmente sui nostri tempi, in quanto aggiungo che al 31 marzo le ditte che dovranno fornire al Ministero questi automezzi tecnicamente dotati non saranno pronte. Quindi, certamente, dal 31 marzo avremo una situazione che in qualche modo dovremo risolvere straordinariamente, perchè è chiaro che non converrebbe all'amministrazione rifare contratti di appalto lunghi con le ditte private in quanto sarebbe una contraddizione rispetto alla scelta

fatta. Non saremo però in grado di entrare immediatamente nel nuovo sistema e quindi stiamo immaginando, questa volta a livello amministrativo, una qualche soluzione intermedia da qui ad allora; e questa è la ragione per la quale si allude, all'articolo 3, ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia con il quale si stabiliscano le date relative al servizio che sarà svolto quando saremo in grado di avere a disposizione questi nuovi mezzi.

Una nuova difficoltà, che è anche un po' barocca, è l'idea che i mezzi siano di proprietà del Ministero di grazia e giustizia, fornendo il servizio ai carabinieri; però, credo che la giustificazione in questo caso sia abbastanza evidente: da un lato vi è l'idea che questo servizio dovrà comunque ad un certo punto rientrare totalmente nell'amministrazione carceraria; dall'altro è chiaro che l'Arma dei carabinieri avrebbe opposto ulteriori difficoltà se addirittura i costi fossero stati traslati sul Ministero della difesa. Questa è un po' la situazione! Debbo dire che abbiamo immaginato ad un certo punto di proporre al Parlamento un decreto-legge del Governo, scelta che peraltro è stata scartata sia perchè ritengo anch'io che occorra essere molto parsimoniosi in questa materia, sia perchè abbiamo constatato che era inutile sul piano dei tempi in quanto rimane fermo che, comunque, la Corte dei conti non avrebbe registrato i contratti all'emissione del decreto, ma soltanto al momento della conversione, e quindi saremmo tornati al punto di prima. Per questo motivo dicevo che il disegno di legge dà conto anche della macchinosità della situazione.

Detto questo, mi pare che peraltro nel merito sarebbe difficile contestare l'esigenza di questo disegno di legge, anche perchè un'altra delle ragioni, che credo sia molto seria, di insofferenza dell'Arma dei carabinieri è esattamente una mancata garanzia di sicurezza minimale di questi trasporti che deriva anche dalla qualità tecnica di questi mezzi; è tenuto in considerazione nella relazione che benchè vi sia una Commissione la quale dovrebbe verificare queste qualità all'atto dell'appalto del servizio si sono registrati notevoli inconvenienti. Aggiungo tra l'altro che questi inconvenienti derivano in particolare dalla circostanza relativa alla mancata segretezza che invece si dovrebbe mantenere in certe situazioni: essendoci un terzo che deve venire preventivamente a conoscere itinerari, tempi e passaggi, ha ragione il senatore Filetti a dire che certamente per alcuni agguati, anche se non sappiamo quale sia la fonte dell'informazione, potrebbe essere proprio questo il motivo per cui si sono potuti verificare, dato che c'era una precisa conoscenza dei tempi, dei passaggi e delle strade di percorrenza.

Detto questo, signor Presidente, credo di non dover aggiungere altro sul piano complessivo della valutazione. Vorrei dire rapidamente alcuni particolari. Anch'io del resto, come già il Presidente ha rammentato, credo che si tratta di una bozza per cui si può pensare ad alcune correzioni come quelli che, ad esempio, il senatore Pinto ci invitava a fare. Per questo, accetto tutte le correzioni formali.

Quanto alla domanda del senatore Palumbo, devo dire che non avremmo potuto fare questi acquisti se non attraverso la strada legislativa in una situazione in cui anche per acquistare dei calamai bisogna fare una legge. Sono abbastanza entusiasticamente d'accordo

sui processi di delegificazione, ma intanto occorre muoversi in queste condizioni: non avremmo potuto spendere questi soldi (che non so quanti siano, senatore Ruffino) e quindi non avevamo altra alternativa, in quanto altrimenti avremmo certamente preferito la via amministrativa.

Sul tema posto dal senatore Battello, confesso di non avere opinioni precise, però vorrei dire che se fossi certo che con la parola «traduzioni» si riassumono tutte le possibilità di ipotesi fattuali sarei molto d'accordo con lui, perchè sono fautore del «rasoio di Occam» per cui quel che non si deve dire è meglio tacerlo, però non ho la possibilità di esserne preventivamente convinto e non vorrei che togliendo la parola «trasporti» potessimo, senza saperlo, determinare momenti di difficoltà, di conflittualità e di esegesi abbastanza faticose e alla fine, per un dato di pulizia estetica, potessimo magari rinunciare ad una esigenza di tipo sostanziale.

Per quanto riguarda la questione delle autoambulanze, non ho dubbi sul fatto che certamente questi trasporti dovranno essere fatti in modo speciale. Debbo anche qui riconoscere di non potere in questo momento, fornire utili precisazioni.

Mi domando se non menzionare niente significherebbe davvero una preclusione a questa alternativa; penso di no, quindi immagino che anche facendolo certamente non escludiamo l'esigenza di ricorrere a questo tipo di trasporto; non credo ci siano dubbi.

Pertanto, non avrei obiezioni da sollevare al riguardo, però - ripeto - tendo a credere che lasciando inalterato il disegno di legge non pregiudichiamo la preoccupazione che è stata espressa.

RUFFINO. Per quanto riguarda la spesa?

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. In questo momento non sono in grado di fornire dati precisi al riguardo, comunque, mi riservo di farglieli avere.

RICCI. Ma è un provvedimento che non ha bisogno di copertura?

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Come ho detto prima questo disegno di legge ha avuto una gestazione tanto lunga che nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero si dispone già del necessario finanziamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Del resto, questo è detto esplicitamente anche nella relazione premessa al disegno di legge e vorrei far presente che non sono state sollevate osservazioni a questo proposito dalle Commissioni competenti, che hanno espresso incondizionatamente parere favorevole sul provvedimento in discussione.

A questo punto, vorrei ringraziare il Ministro, che credo abbia risposto a tutte le domande, riservandosi di dare successivamente informazioni precise in ordine alla spesa complessiva.

Non credo siano necessari altri chiarimenti in merito al disegno di legge, sul quale, del resto, tutti i senatori intervenuti hanno espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

*(Affidamento del servizio trasporti detenuti
all'Arma dei carabinieri)*

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio, per il trasporto e le traduzioni via terra sulle strade ordinarie dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

BATTELLO. Signor Presidente, mi rendo conto che con i tempi stretti che abbiamo l'argomento da me sollevato potrebbe sembrare - non essere - inutile filologia. Comunque, prendo atto del chiarimento dato dal Ministro al riguardo e che, quindi, da oggi in poi nell'ordinamento penitenziario esiste a livello legislativo, il trasporto. È una novità della quale, ripeto, prendo atto.

Vi è comunque un altro punto da chiarire riguardo all'articolo 1, laddove si parla di strade ordinarie. Anche nelle circolari più recenti del 1978, quindi non del 1951, si parla di traduzioni su strada. A mio avviso, sarebbe quindi opportuno modificare la formulazione dell'articolo 1 perchè a quanto mi ricordo in materia di lavori pubblici oltre alle strade comunali, provinciali e statali, vi sono anche le autostrade e le superstrade; si potrebbe dire, ad esempio, «via terra su strada».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo con quanto dichiarato dal senatore Battello, anche se sarebbe meglio dire più semplicemente «su strada»; cioè si propone di sostituire le parole «via terra sulle strade ordinarie» con le altre «su strada».

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento testè presentato.

È approvato.

RUFFINO. Signor Presidente, dopo i chiarimenti avuti dal Ministro, non ritengo che sia necessario presentare proposte di modifica in merito al termine dei 5 anni stabilito nell'articolo 1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

*(Modalità effettuazione del servizio
trasporti detenuti)*

Il servizio per il trasporto dei detenuti di cui al precedente articolo viene effettuato con automezzi dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia, e dati in uso all'Arma dei carabinieri.

GROSSI. Signor Presidente, vorrei ribadire la mia preoccupazione in merito alla formulazione dell'articolo 2 che, a mio avviso, finisce con l'impedire l'utilizzazione di autoambulanze e simili mezzi speciali, quando ne ricorrano le condizioni e il Ministero di grazia e giustizia non ne disponga. Il fatto che nel testo non si preveda espressamente una deroga a questo proposito esclude letteralmente l'uso di simili veicoli speciali, ove il Ministero non ne abbia disponibilità; infatti, nell'articolo si fa riferimento solo ad automezzi appartenenti al Ministero di grazia e giustizia. Quindi, non credo che non menzionando esplicitamente tali casi particolari si possa sottintendere la possibilità di usare automezzi non appartenenti al Ministero di grazia e giustizia.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Le confesso, senatore Grossi, che non sono preparato a risolvere tali quesiti. Comunque, credo che, poichè l'amministrazione carceraria ha centri clinici anche abbastanza attrezzati, già siano disponibili automezzi di questo tipo; immagino infatti che probabilmente sarà dotata anche di mezzi mobili adeguati.

GROSSI. A me non risulta. So che adoperano quelli del policlinico.

RICCI. Signor Presidente, ritengo che l'osservazione fatta dal senatore Grossi sia molto giusta; vorrei quindi fare una proposta.

Dire «appartenenti al Ministero di grazia e giustizia» rischia di essere una formulazione troppo limitativa, non solo in riferimento alle situazioni rappresentate dal senatore Grossi, ma anche in relazione ad altre eventuali situazioni in cui sia necessario un automezzo avente particolari caratteristiche. Pretendere che questo tipo di automezzo debba per forza appartenere al Ministero di grazia e giustizia per poter effettuare il trasporto mi sembra un po' eccessivo e troppo vincolante per il Ministero stesso.

Si potrebbe pertanto anche dire «posti a disposizione da parte del Ministero di grazia e giustizia».

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe dire «appartenenti o comunque messi a disposizione».

RICCI. Mi pare che sia una giusta formulazione.

GOZZINI. Come si concilia poi l'espressione «dati in uso all'Arma dei carabinieri»?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Forse si potrebbe anche dire «viene in via ordinaria effettuato con automezzi...».

RUFFINO. Signor Presidente, mi sembra comunque migliore la formula suggerita dal Ministro perchè anche se a disposizione il Ministero può darli in uso ugualmente.

GALLO. Mi pare che la formula proposta nel disegno del Ministro sia quanto mai opportuna, perchè ricordiamo bene tutte le discussioni che ci sono state a proposito dei disegni di legge nn. 314 e 315 circa il concetto di appartenenza e se un punto fermo è stato raggiunto al riguardo è che l'appartenenza non si identifica con la proprietà, ma riguarda proprio una destinazione finalistica nell'ambito dei poteri dell'ente rispetto al quale si puntualizza l'appartenenza o meno. E allora, mi sembra che questa formula sia la più consentanea a rispettare le esigenze che anche la relazione mette in evidenza e che soprattutto ci ha chiarito il Ministro con il suo lucidissimo intervento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono perfettamente d'accordo sulla maggior estensione che il concetto di appartenenza ha rispetto a quello di proprietà. Peraltro, non so se il caso fatto dal senatore Grossi del ricorso agli ospedali, ai presidi, eccetera, basterebbe a giustificare il concetto di appartenenza al Ministero di grazia e giustizia.

GALLO. Nel momento in cui sono devoluti a quel servizio, tali automezzi entrerebbero, secondo la nozione finalistica di appartenenza, proprio in tale configurazione; comunque, se vuol essere una dizione esplicativa, non vi è alcun problema.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei sapere dal Ministro se introdurre quella clausola, che veniva variamente proposta, di dire «comunque messi a disposizione» non attenuerebbe rispetto all'esigenza della Corte dei conti.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Preferirei, come del resto risulta dalla discussione che credo abbia una sua rilevanza, che rimanesse la dizione «appartenenti» con le precisazioni fatte adesso dal senatore Gallo che credo dovrebbero essere recepite e ritenute soddisfacenti. In alternativa, se si ritenesse invece di aggiungere l'altra formula, cioè «o comunque disponibili», è chiaro che aderirei a questa, restando chiaro che si tratta di un'interpretazione che fa riferimento esclusivo a queste ipotesi di trasporti speciali per ragioni sanitarie. È certo infatti che dire «o comunque messi a disposizione» sarebbe il contrario di ciò che vogliamo scrivere in questo disegno di legge; in questo senso pregherei la Commissione di lasciare il testo così com'è, perchè mi pare che la dizione «appartenenti» possa essere letta in entrambi i modi, mentre l'aggiunta di «o comunque disponibili»

certamente è più puntigliosa rispetto ad un testo che - ripeto - tende a regolare la materia in modo diverso rispetto all'attuale.

FILETTI. E se mettessimo la dizione «a qualsiasi titolo appartenenti»?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ho paura che si attenuerebbe sempre l'esigenza di dotazione. Penso che potremmo ritenere acquisito, attraverso l'ampia discussione, che il termine «appartenenti» sia un termine che può abbracciare anche quei casi eccezionali come i trasporti di ammalati gravissimi nei quali si debba far ricorso a mezzi che il Ministero di grazia e giustizia si procurerebbe momentaneamente, eventualmente anche non dai propri centri clinici.

MARTORELLI. Si potrebbe dire: «salvo esigenze di trasporto specializzato».

PINTO Michele. La specializzazione del trasporto potrebbe essere diversa da quella clinica!

GALLO. Potrebbe essere estremamente pericoloso sul piano politico, in quanto potrebbe trattarsi di un'esigenza di specializzazione, per esempio, legata alla qualità del reato. Infatti, si parla anche di «opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Penso che potrebbe essere lasciata la dizione originaria, sempre che il Ministero di grazia e giustizia abbia a disposizione questi mezzi.

RICCI. Signor Ministro, se si dicesse «appartenenti o nella disponibilità del Ministero di grazia e giustizia», oppure «appartenenti al Ministero o nella sua disponibilità»?

GALLO. Si sterilizzerebbe in un certo senso il problema. L'appartenenza implica la disponibilità: quando si dice, ad esempio, che il corpo di reato, che sicuramente non è di proprietà della Pubblica amministrazione, è di appartenenza della Pubblica amministrazione si intende proprio la disponibilità.

RUFFINO. Mi sembra che la discussione abbia chiarito proprio questo concetto, quindi potremmo lasciare la dizione originaria.

PALUMBO. Si potrebbe dire: «con automezzi del Ministero di grazia e giustizia».

GALLO. Non vorrebbe dire proprietà!

GROSSI. Signor Presidente, vorrei presentare un emendamento tendente a risolvere il problema. Ne do lettura, premettendo che si tratta di un comma aggiuntivo all'articolo 2: «Per particolari esigenze sanitarie richiedenti l'uso di automezzi speciali possono essere usati,

ove il Ministero suddetto non ne disponga, quelli del Servizio sanitario nazionale».

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. A questo punto, chiederei al Presidente della Commissione di sospendere la seduta per dieci minuti allo scopo di consentirmi di acquisire le necessarie informazioni presso il Ministero.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Stante la richiesta del Ministro, non facendosi osservazioni, la seduta è brevemente sospesa.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,45 e sono ripresi alle ore 10,55.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Dopo aver avuto assicurazioni in merito, dichiaro il consenso del Governo sull'emendamento presentato dal senatore Grossi.

PRESIDENTE. Allora, avendo il Governo dichiarato il proprio consenso all'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Grossi tendente ad inserire il comma aggiuntivo poc'anzi letto all'articolo 2, lo metto ai voti.

È approvato.

PINTO Michele. Signor Presidente, intendo presentare un emendamento relativo alla rubrica di tale articolo e tendente ad aggiungere, dopo la parola «Modalità», la parola: «di».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal senatore Pinto Michele.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura, tenendo conto degli aggiustamenti formali proposti nel corso della discussione generale dal senatore Pinto Michele:

Art. 3.

(Decorrenza dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri)

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa, saranno determinate la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente articolo 1 verrà assunto dall'Arma dei carabinieri, e le modalità del servizio stesso.

Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sarà determinata la data di cessazione del servizio per il trasporto dei detenuti da parte dell'Arma dei carabinieri.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame del disegno di legge è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO